



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT INVERNALI

004/2018

20 MAR. 2018

### TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Rodolfo SENES

Presidente

Avv. Paola BUZZETTI

Componente

Avv. Enrico MEDICI

Componente

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

nelle cause riunite nn. 1-2-3-4-6-7/2018, sui ricorsi presentati dai sigg.ri AUDISIO Maurizio, PENNE Alberto, FONTANA Michele, ARMARI Maurizio, TALLER Mario e DELBONO Ivan Claudio contro:

- F.I.S.I. - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- F.I.S.I.-CO.SCU.MA-ISTRUTTORI NAZIONALI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

e nei confronti di:

- Michele BULANTI;
- Paolo SEPPI;
- Gianluca CRIGOLETTO

### Svolgimento del procedimento

In data, rispettivamente, 12.1.2018 (quanto ai sigg.ri AUDISIO Maurizio, PENNE Alberto, FONTANA Michele, ARMARI Maurizio) e 19.1.2018 (quanto ai sigg.ri TALLER Mario e DELBONO Ivan Claudio), i sigg.ri AUDISIO Maurizio, PENNE Alberto, FONTANA Michele, ARMARI Maurizio, TALLER Mario e DELBONO Ivan Claudio proponevano ricorso ex artt. 30 e 33 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I. contro la F.I.S.I. - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI e la F.I.S.I.-CO.SCU.MA-ISTRUTTORI NAZIONALI, nonché nei confronti dei sigg.ri Michele BULANTI, Paolo SEPPI e Gianluca CRIGOLETTO, per chiedere l'annullamento e/o la disapplicazione:

1



- della valutazione di non sufficienza riportata da essi ricorrenti all'esito della "conferma tecnica triennale obbligatoria" (sessione di recupero) cui gli stessi si erano sottoposti in data 14.11.2017, in località Val Senales (BZ);

- dei giudizi espressi dai singoli Istruttori membri della commissione nominata per la "conferma tecnica triennale obbligatoria" di cui sopra;

- di tutti i verbali redatti dalla suddetta commissione;

- di ogni altro atto presupposto conseguente e/o comunque connesso, ancorché allo stato sconosciuto, ed in particolare: delle note dell'Ufficio Coscuma della FISL, rispettivamente, prot. n. 6013 del 13.12.2017 quanto ad AUDISIO Maurizio, prot. n. 6014 del 13.12.2017 quanto a PENNE Aberto, prot. n. 6038 del 14.12.2017 quanto a FONTANA Michele, prot. n. 6037 del 14.12.2017 quanto ad ARMARI Maurizio, prot. n. 6238 del 20.12.2017 quanto a TALLER Mario e prot. n. 48 del 3.1.2018 DELBONO Ivan Claudio, nella parte in cui: a) veniva comunicato ai ricorrenti il suddetto esito negativo; nonché b) veniva negata l'estrazione di copia dei seguenti documenti: "*documenti relativi alla deliberazione del Consiglio Federale per la nomina della Commissione Verifica tecnica istruttori nazionali di sci alpino e l'allegato verbale e il verbale della Conferma Tecnica sessione di recupero*"; dei provvedimenti, allo stato di estremi e contenuti sconosciuti, con cui F.I.S.I.-CO.SCU.MA-Istruttori Nazionali ed il Consiglio Federale F.I.S.I. avevano nominato la commissione esaminatrice della predetta conferma tecnica triennale obbligatoria e reso pubblica la suddetta nomina;

conseguentemente, i ricorrenti chiedevano "*che codesto Tribunale Federale F.I.S.I., in accoglimento del suesposto ricorso e respinta ogni contraria istanza, voglia - previo eventuale accoglimento della domanda sull'accesso agli atti (nel senso della relativa estrazione di copia) - annullare/disapplicare tutti i provvedimenti impugnati, disponendo per l'effetto la ripetizione della <conferma tecnica triennale obbligatoria> (sessione di recupero) cui il ricorrente si è sottoposto in data 14.11.2017, in località Val Senales (BZ)*".

In data 15 febbraio 2018 si costituiva la F.I.S.I. - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI, chiedendo il rigetto del ricorso.

Nessuno si costituiva per i sigg.ri Michele BULANTI, Paolo SEPPI e Gianluca CRIGOLETTO.

All'udienza del 21.2.2018 comparivano per i ricorrenti l'avv. Alessandra Persio Pennesi e l'avv. Santi Dario Tomaselli in sostituzione dell'avv. Roberto Colagrande, nonché per la F.I.S.I., l'avv. Giovanni Diotallevi.

Nessuno compariva per i sigg.ri Michele BULANTI, Paolo SEPPI e Gianluca CRIGOLETTO, di cui veniva pertanto dichiarata la contumacia.

Il Tribunale, rilevato che i ricorsi erano stati proposti separatamente in relazione al medesimo fatto e alla medesima deliberazione, ne disponeva, ai sensi dell'art. 35, comma 5, del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I., la riunione in un solo procedimento.

Le parti formulavano le rispettive istanze e il Collegio tratteneva le cause a riserva.

Con provvedimento del 26.2.2018 il Tribunale, esaminati i documenti prodotti dalla difesa della F.I.S.I., lette le dichiarazioni rese a verbale dal legale dei ricorrenti, visto l'art. 33.2 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I., sollevava d'ufficio la questione pregiudiziale della eventuale tardività e conseguente inammissibilità dei ricorsi, concedendo alle parti termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione medesima al fine di garantire il rispetto del principio del contraddittorio ai sensi dell'artt. 1.3 e 3.2 del Regolamento di Giustizia Sportiva, riservando ogni ulteriore pronuncia e rinviando i procedimenti riuniti all'udienza del 12.3.2018.

Le parti depositavano le rispettive memorie.

All'udienza del 12 marzo 2018 le parti discutevano la causa e il Collegio si ritirava in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, il Tribunale decideva come da dispositivo letto in udienza.

#### Motivi della decisione

Il Tribunale, preliminarmente, rileva che la convenuta "F.I.S.I.-CO.SCU.MA-Istruttori Nazionali" costituisce mero organo interno della F.I.S.I. ai sensi degli articoli 8 e 30 dello Statuto Federale e dell'art. 75 del Regolamento Organico Federale e, in quanto tale, è sprovvista di soggettività giuridica tale da legittimarne l'autonoma presenza nel giudizio.

Nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte a questo Tribunale, non vi è dubbio sul fatto che il contenuto sostanziale della pretesa fatta valere dai ricorrenti, così come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate nei ricorsi e dal tenore delle domande stesse, si compendia nell'impugnativa della valutazione di non sufficienza riportata all'esito della sessione di recupero della

“conferma tecnica triennale obbligatoria” cui i ricorrenti, in qualità di Istruttori nazionali, si erano sottoposti in data 14.11.2017, ai fini di vedersi riconoscere l’opportunità di ripetere la prova.

In tal senso depone il coacervo delle domande e impugnative svolte dai ricorrenti, che si fondano sull’affermazione (peraltro generica e non meglio circostanziata) di presunte irregolarità nella formazione della commissione esaminatrice (i cui componenti non sarebbero stati “sorteggiati”, come prescrive l’art. 22 del Regolamento F.I.S.I.-CO.SCU.MA, ma “*scelti direttamente dal Direttore Tecnico*”, con conseguente violazione dei principi di imparzialità, obiettività e trasparenza della commissione giudicatrice), oltreché su presunte violazioni del Regolamento F.I.S.I.-CO.SCU.MA per omesso svolgimento dell’aggiornamento obbligatorio annuale e su presunte irregolarità nella scelta della sede e della tipologia delle prove, che sarebbero state, unitamente considerate, corresponsabili dell’esito negativo della conferma triennale.

I ricorsi sono dunque finalizzati a travolgere l’espressione di voto insufficiente manifestata dalla commissione esaminatrice e, in via strumentale ed ancillare, tutti gli atti e i verbali comunque connessi a tale risultato, ivi compresa la nota con cui l’Ufficio F.I.S.I.-CO.SCU.MA, in replica all’istanza degli odierni ricorrenti di accesso agli atti del procedimento ed in particolare, tra questi, alla scheda valutativa finale ed ai documenti relativi alla nomina della Commissione, aveva autorizzato i ricorrenti alla sola presa di visione e non anche all’estrazione di copia, incorrendo, secondo la prospettazione dei ricorrenti, in una violazione degli articoli 22 e segg. della legge n. 241/90.

Tale essendo la domanda sostanziale formulata dai ricorrenti, la prima indagine, che riveste natura pregiudiziale, ha ad oggetto il momento in cui i ricorrenti hanno avuto piena conoscenza della valutazione di non sufficienza riportata all’esito della sessione di recupero della “conferma tecnica triennale obbligatoria”. Ciò al fine di verificare se sia stato rispettato il termine decadenziale di cui all’art. 33, comma 2 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I., che dispone che “*il ricorso è proposto mediante deposito presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento ... Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale*”.

Va premesso che il termine di trenta giorni di cui sopra è pacificamente un termine perentorio, decorrente dalla piena conoscenza dell'atto o del fatto, il cui superamento implica la decadenza dal diritto alla proposizione del ricorso.

Nel caso che ne occupa è circostanza pacifica, in quanto sorretta da prova documentale oltretutto non contestata dai ricorrenti, che i risultati siano stati loro comunicati il giorno stesso della prova, ossia il 14.11.2017 e, pertanto, da tale data è iniziato a decorrere il termine perentorio di trenta giorni per la proposizione del ricorso.

I ricorsi sono stati proposti soltanto in data 12.1.2018 (quanto ai sigg.ri AUDISIO Maurizio, PENNE Alberto, FONTANA Michele, ARMARI Maurizio) e 19.1.2018 (quanto ai sigg.ri TALLER Mario e DELBONO Ivan Claudio), ben oltre il suddetto termine di decadenza.

Tale circostanza si evince, in primo luogo, dal documento prodotto *sub* n. 4 dalla F.I.S.I. (verbale della commissione tecnica incaricata della "riconferma tecnica triennale" degli istruttori nazionali), che nel riportare la sequenza dei fatti occorsi nei giorni dal 12 al 14 novembre 2017, illustra dapprima la metodologia di valutazione mediante voto palese e simultaneo alla prova ("*la votazione avverrà attraverso lo strumento della valutazione palese. Tale compendio si compone di 6 tablet e un cabina di regia. I tablet trasmetteranno per mezzo di una rete wifi protetta alla cabina di regia. Il sistema acquisito le votazioni provvederà ad eliminare il voto più alto e il voto più basso pubblicando i simultanea la media sul tabellone luminoso*") e, quindi, riporta essere stato questo il metodo di votazione utilizzato il 14.11.2017 ("*al termine di ogni singola esecuzione veniva pubblicata la media risultante della prova, la quale teneva conto dei voti espressi dai commissari escludendo il voto più alto e il voto più basso*").

Tale circostanza, oltre ad essere riportata nella verbalizzazione di cui al citato doc. 4, di cui i ricorrenti non contestano l'idoneità a rappresentare i fatti occorsi (tanto è vero che lo stesso documento viene invocato dalla difesa dei ricorrenti nella memoria del 6.3.2018 nel tentativo di ricavare elementi favorevoli sotto il profilo della asserita inidoneità della visualizzazione dei voti sul tabellone a costituire un "atto finale" di per sé non impugnabile, su cui si dirà *infra*), era stata rilevata già dalla F.I.S.I. nella memoria costitutiva del 14.2.2018 (ivi a pagina 3, dove si allega che "*la valutazione finale per ogni prova veniva resa pubblica già immediatamente all'esito della prova medesima mediante proiezione nel display posto a fine tracciato*") ed era rimasta incontestata dai ricorrenti.

Del resto, la stessa difesa dei ricorrenti riporta, nella memoria del 6.3.2018, come fatto pacifico ed incontestato l'avvenuta pubblicazione sul tabellone, il giorno stesso del 14.11.2017, della media dei voti espressi dai singoli commissari per ciascuna singola prova, escludendo il voto più alto e il voto più basso (conformemente a quanto prescritto dall'art. 20, comma 3, del Regolamento F.I.S.I.-CO.SCU.MA che, in materia di conferma tecnica triennale degli Istruttori Nazionali di Sci Alpino, dispone che il giudizio finale venga formulato nel seguente modo: a) per ogni singolo esercizio, dei sei voti espressi dagli esaminatori vengono eliminati il voto più alto e il voto più basso e vengono mediati i quattro voti rimanenti; b) i voti espressi per ogni singolo esercizio pratico e teorico, vengono sommati e mediati al fine di ottenere un voto unico finale; c) la conferma tecnica si considera positivamente superata se il voto finale è pari o superiore a sei decimi).

Né i ricorrenti contestano che i voti apparsi sul tabellone il 14.11.2017 fossero proprio quelli indicati nelle note con cui la F.I.S.I.-CO.SCU.MA ha riscontrato le richieste dei ricorrenti (cfr. doc. 1 produzioni F.I.S.I.; doc. 1 produzioni dei ricorrenti) oltreché nel documento riepilogativo della riconferma tecnica triennale del 14 novembre 2017 firmato dai commissari (cfr doc. 2 produzioni F.I.S.I.).

Tali voti non solo conducono, con riguardo a tutti i ricorrenti, in base ad un elementare calcolo di media matematica, ad una media complessiva manifestamente inferiore ai sei decimi, ma addirittura, per tre dei ricorrenti, erano tutti indistintamente insufficienti (così per i sigg.ri PENNE, FONTANA e ARMARI).

La circostanza che i ricorrenti non abbiano contestato alcuna delle circostanze suindicate integra un comportamento univocamente rilevante ai fini della prova della piena disponibilità da parte dei ricorrenti, il giorno stesso del 14.11.2017, del risultato delle singole prove a cui erano stati sottoposti e, conseguentemente, della valutazione media complessiva di non sufficienza riportata alla conferma tecnica triennale obbligatoria, con conseguente acquisizione, sul piano probatorio, del fatto non contestato come accertato.

Di nessun rilievo, in senso contrario, è la considerazione svolta da parte ricorrente nella memoria del 6.3.2018 secondo cui la pubblicazione sul tabellone degli esiti delle singole prove, in quanto seguita dalla "ufficializzazione di risultati" mediante sottoscrizione di apposito verbale da parte della Commissione (come illustrato nel verbale di cui al cit. doc. 4 prodotto dalla F.I.S.I.), costituirebbe un atto meramente endoprocedimentale, come tale

*Q* *2,5*  
*[Signature]*

inidoneo a formare oggetto di impugnativa e a rappresentare il *dies a quo* del termine decadenziale.

Invero, provato che i ricorrenti hanno avuto piena conoscenza dell'esito delle prove al termine delle prove stesse per averne preso visione sul tabellone luminoso, la verbalizzazione del risultato avvenuta il pomeriggio stesso al termine delle prove non ha costituito provvedimento autonomo, ma mero atto ricognitivo di un fatto avvenuto il giorno 14.11.2017 e già compiutamente portato a conoscenza dei ricorrenti nelle modalità descritte.

Ad ulteriore dimostrazione che i ricorrenti abbiano avuto piena conoscenza del fatto/atto impugnato già il 14.11.2017 soccorre - laddove ve ne fosse bisogno, attesa la palmare evidenza della circostanza così come provata documentalmente e per effetto delle stesse ammissioni della difesa dei ricorrenti - l'ulteriore circostanza che i medesimi, a distanza di oltre quindici giorni dalla prova, abbiano inoltrato alla F.I.S.I.-CO.SCU.MA (come si legge nei ricorsi a p. 3) domanda diretta ad ottenere la scheda valutativa finale dell'esame del 14.11.2017, comprensiva delle valutazioni espresse da ogni singolo esaminatore per ogni singolo esercizio, nonché tutta la documentazione attestante la formazione della commissione esaminatrice della conferma tecnica.

Ciò sulla base di una norma che, peraltro, al momento della domanda era già stata caducata, ovvero l'art. 20, comma 9 del Regolamento F.I.S.I.-CO.SCU.MA. Tale comma (fino alla sua rimozione dal Regolamento F.I.S.I.-CO.SCU.MA per effetto della delibera del Consiglio Federale del 6 aprile 2017 n. 549 - cfr. doc. 2 produzioni dei ricorrenti: data, quella del 6 aprile 2017, che coincide con la nominata della Commissione di Verifica Tecnica degli Istruttori Nazionali di Sci Alpino per le prove per cui è causa - cfr. doc. 3 produzioni F.I.S.I. - con conseguente applicazione, da lì in avanti, del Regolamento F.I.S.I.-COSCUMA nella sua ultima formulazione "epurata" dell'art. 20 comma 9), sul presupposto - non più presente al momento dei fatti per cui è causa - che "il risultato negativo conseguito nelle sessioni di verifica è reso noto soltanto all'interessato", autorizzava i candidati, previa richiesta scritta alla segreteria della F.I.S.I.-COSCUMA, soltanto a "conoscere la votazione finale e le votazioni per ogni singola prova del loro esame", e non certo le valutazioni espresse da ogni singolo esaminatore per ogni singolo esercizio e tutta la documentazione attestante la formazione della commissione esaminatrice.

Ebbene, nelle domande inoltrate alla F.I.S.I.-CO.SCU.MA, rispettivamente (cfr. doc. 1 produzioni F.I.S.I.), il 30.11.2017 (quanto ai sigg.ri PENNE e AUDISIO), 1.12.2017 (quanto ai sigg.ri ARMARI, FONTANA e TALLER) e 27.12.2017 (quanto al sig. DELBONO), i ricorrenti non si sono limitati a chiedere "la votazione finale e le votazioni per ogni singola prova del loro esame", ma sono andati oltre, chiedendo, appunto, le valutazioni espresse da ogni singolo esaminatore per ogni singolo esercizio, nonché tutta la documentazione attestante la formazione della commissione esaminatrice della conferma tecnica.

Tale circostanza riveste indubbio valore probatorio, in quanto esprime la consapevolezza in capo ai ricorrenti, già acquisita prima dell'inoltro di tali richieste - e più precisamente, come esposto, al momento stesso delle prove il giorno 14.11.2017 - del mancato superamento della conferma tecnica triennale.

La richiesta di conoscere le votazioni espresse dai singoli commissari e di poter prendere visione della documentazione sulla formazione della commissione esaminatrice esprime, in embrione ma in maniera solare, l'intenzione dei ricorrenti, già presente allora e poi formalizzata negli atti introduttivi del presente giudizio, di contestare la votazione sotto il profilo della asserita parzialità e non obiettività della Commissione.

E tale intenzione non poteva, già in allora, che essere frutto della maturazione del convincimento, in capo agli odierni ricorrenti ed allora istanti, di essere stati "vittime" di un trattamento ingiusto estrinsecatosi, appunto, nella votazione insufficiente di cui, e questo è il punto, essi erano perfettamente già a conoscenza da almeno quindici giorni (addirittura un mese e mezzo, per il sig. DELBONO), tempo necessario alla maturazione dell'intenzione di impugnare il risultato e di procurarsi gli elementi per sostenere il ricorso.

Tale circostanza riveste indubbio carattere presuntivo, in quanto assistito da un rapporto di stretta probabilità logica tra i due fatti (noto, ossia il tenore della richiesta, letta alla luce dei motivi posti alla base del ricorso; ed ignoto, ossia la consapevolezza in capo al richiedente di non avere passato l'esame già preesistente alla richiesta, e sicuramente non acquisita solo a seguito della risposta della F.I.S.I.) secondo un criterio di normalità alla stregua dell'*id quod plerumque accidit*.

In conclusione, le circostanze sopra evidenziate confermano come i ricorrenti abbiano acquisito piena conoscenza del risultato della prova (che costituisce l'oggetto dell'impugnazione proposta con i ricorsi) il giorno stesso del 14 novembre 2017 e come,

pertanto, tali ricorsi siano stati presentati a questo Tribunale oltre il termine perentorio prescritto dall'art. 33.2 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I.

Va da sé che non possa soccorrere, rispetto all'intervenuta decadenza, il termine di cui al secondo periodo dell'art. 33, comma 2 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I., che dispone che il ricorso possa esser proposto "*comunque, non oltre un anno dall'accadimento ...*". La norma, infatti, non rimette certo alla discrezione del soggetto interessato la valutazione del termine entro quale termine (trenta giorni o un anno) proporre il ricorso, ma prescrive dei termini per impugnare chiari, incontrovertibili e perentori, ovvero: un termine breve (30 giorni), decorrente dalla piena conoscenza dell'atto o del fatto ed il cui superamento implica la decadenza dal diritto alla proposizione del ricorso e, in via residuale, un termine lungo ("*non oltre un anno*"), qualora la parte interessata non abbia avuto conoscenza dell'accadimento. Circostanza, quest'ultima, non configurabile nella fattispecie per cui è causa.

La questione è pregiudiziale ed assorbente rispetto a qualsiasi altra questione di merito.

Alla luce di quanto sopra, questo Tribunale ritiene che i ricorsi non siano stati presentati tempestivamente e che pertanto gli stessi siano inammissibili.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara inammissibili i ricorsi, in quanto proposti oltre il termine di cui all'art. 33.2 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I.

Spese compensate.

Milano, 20 marzo 2018

Avv. Rodolfo SENES

Avv. Paola BUZZETTI

Avv. Enrico MEDICI

